



FER X Transitorio

I nuovi incentivi per le rinnovabili

Energy

- 01** Gli impianti ammessi
- 02** Requisiti generali
- 03** Esclusioni
- 04** Definizione dei prezzi di aggiudicazione per impianti in accesso diretto
- 05** Procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto
- 06** Definizione e aggiornamento dei contingenti
- 07** Criteri di selezione dei progetti e ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive
- 08** Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni
- 09** Tempi massimi per la realizzazione degli interventi a seguito della partecipazione alla procedura competitiva
- 10** Rinuncia
- 11** Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti
- 12** Modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione
- 13** Regole operative
- 14** Cumulabilità degli incentivi



Il Decreto n. 457 del 30 dicembre 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, noto come “**Decreto FER X transitorio**” (il “**Decreto**”), ha disposto dei **meccanismi di supporto** per la produzione di energia elettrica da impianti FER, con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 28 febbraio 2025 e, trattandosi di una misura “transitoria”, cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2025 ovvero, per gli impianti di potenza uguale o inferiore a 1 MWp, decorsi 60 giorni dalla data in cui sarà raggiunto un contingente di potenza pari a 3 GW (qualora tale data sia anteriore al 31 dicembre 2025). Una volta terminato il periodo di validità del Decreto, si applicherà il “*Decreto FER X*” a regime, attualmente in corso di approvazione, che dispone gli stessi meccanismi di supporto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il Decreto attua gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 199/2021, i quali disciplinano i meccanismi di incentivazione e, più precisamente, i meccanismi di asta al ribasso e le tariffe incentivanti per piccoli impianti.

01 *Gli impianti ammessi*

Possono accedere ai **meccanismi di supporto** disposti dal Decreto le seguenti tipologie di impianti:

1. Impianti solari **fotovoltaici**
2. impianti **eolici**
3. impianti **idroelettrici**
4. impianti di **trattamento di gas** residuati dai processi di depurazione

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 7, possono accedere ai meccanismi di supporto anche gli interventi di **rifacimento**, integrale e parziale, e di **potenziamento** di impianti esistenti. Con riferimento agli interventi di potenziamento, l'accesso ai meccanismi di incentivazione è limitato alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento stesso. Le categorie di intervento sono individuate in dettaglio all'Allegato 4 del Decreto.

L'art. 3, comma 8, prevede la facoltà per il produttore di accedere ai meccanismi di supporto limitatamente ad una quota di potenza dell'impianto. In tali casi, l'eventuale obbligo della partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento è da intendersi rispettato per la potenza complessiva dell'impianto.

02 *Requisiti generali*

Il Decreto distingue fra:

1. Impianti FER con potenza **inferiore o uguale a 1 MWp**, i cui lavori di realizzazione sono avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto; tali impianti accedono direttamente al meccanismo di supporto
1. Impianti FER di potenza **superiore a 1 MWp**, i cui lavori di realizzazione non siano stati avviati prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive

Per accedere ai meccanismi, entrambe le tipologie di impianti devono rispettare i seguenti **requisiti**, indicati dall'art. 3, comma 2 del Decreto:

- a. possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;
- b. preventivo di connessione alla rete accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna, validata dal gestore di rete;
- c. conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), nonché ai requisiti specifici per ciascuna tipologia di impianto disposti dall'Allegato III.

Inoltre, **solamente per gli impianti FER di potenza superiore a 1 MWp** devono essere rispettati anche i seguenti, ulteriori requisiti:

- d. ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento;
 - e. possesso di almeno uno dei seguenti requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria dei soggetti responsabili
 - (i) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento;
 - (ii) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, determinato applicando, alla potenza nominale dell'impianto, il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1, nella seguente misura:
 - i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di euro;
 - ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro;
 - iii. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento milioni di euro.
- In alternativa al possesso del titolo abilitativo, su richiesta del produttore, per l'accesso alle procedure competitive è possibile presentare il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, se previsto.

In alternativa al possesso del titolo abilitativo, su richiesta del produttore, per l'accesso alle procedure competitive è possibile presentare il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, se previsto.



03 *Esclusioni*

L'art. 3, comma 4 disciplina i **casi di esclusione** di applicazione del Decreto. Sono esclusi dall'applicazione:

- a. imprese in difficoltà, come definite dalla Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
- b. soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. n. 36/2023 ("Codice dei Contratti Pubblici");
- c. ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla disciplina antimafia (art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011);
- d. alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno gli incentivi percepiti.

04 *Definizione dei prezzi di aggiudicazione per impianti in accesso diretto*

Gli impianti FER di potenza **inferiore o uguale a 1 MWp** accedono al meccanismo di supporto mediante accesso diretto. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, tali impianti acquisiscono il diritto di accedere al meccanismo a seguito della presentazione della comunicazione di avvio dei lavori, nelle modalità che saranno disciplinate nelle Regole Operative (art. 12).

L'art. 4 prevede che i prezzi di aggiudicazione per tali impianti sono definiti dall'ARERA sulla base dei seguenti criteri:

- a. i prezzi di aggiudicazione sono proporzionati all'onerosità dell'intervento per garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio e, in particolare, coprono i costi netti previsti, compreso il costo medio ponderato del capitale (WACC) stimato, tenendo conto di tutte le principali entrate;
- b. i prezzi di aggiudicazione possono essere differenziati per tecnologia e taglia di impianto;
- c. il valore dei prezzi di aggiudicazione può essere aggiornato annualmente.

Ai prezzi di aggiudicazione sono applicati dei **correttivi** nei casi indicati dall'Allegato 1. In particolare, per gli impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo è aumentato di 27 €/MWh; per gli impianti realizzati su specchi d'acqua la maggiorazione è di 5 €/MWh. Inoltre, se gli impianti fotovoltaici realizzati nelle Regioni del Centro Italia, il prezzo è aumentato di 4 €/MWh mentre per quelli realizzati nelle Regioni del Nord Italia, la maggiorazione è di 10 €/MWh.

05 Procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

In forza dell'art. 5, gli impianti con potenza **superiore a 1 MWp** accedono al meccanismo di supporto mediante la partecipazione a procedure pubbliche competitive telematiche, bandite dal GSE, in cui sono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza distinti per tecnologia.

Per l'accesso a tali procedure competitive, gli impianti devono essere in possesso dei requisiti sopra richiamati e presentare una manifestazione di interesse (si veda infra). Nell'istanza di partecipazione è contenuta l'offerta di riduzione percentuale sul prezzo di esercizio "superiore", cioè il prezzo che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti in caso di condizioni di costo particolarmente elevate. La seguente Tabella, contenuta nell'Allegato 1 al Decreto, contiene l'indicazione del prezzo di esercizio, del prezzo di esercizio superiore e del prezzo di esercizio inferiore, cioè il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto in caso di condizioni di costo particolarmente basse.

Fonte rinnovabile	Taglie di potenza MW	Prezzo di esercizio €/MWh	Prezzo di esercizio superiore €/MWh	Prezzo di esercizio inferiore €/MWh
Fotovoltaica	>1	80	95	65
Eolica	>1	85	95	70
Idraulica	>1	90	105	80
Gas residui dai processi di depurazione	>1	85	100	75

Per la partecipazione, è richiesto il versamento di una cauzione provvisoria e definitiva.

La stima dei contingenti di potenza complessivamente disponibili ammonta a 14,65 GW, così ripartiti:

10 GW
per il fotovoltaico

4 GW
per l'eolico

0,63 GW
per l'idroelettrico

0,02 GW
per i gas residuati
dai processi di
depurazione

In ciascuna procedura, gli operatori avranno 60 giorni di tempo per la presentazione della domanda di accesso e le graduatorie saranno pubblicate entro i successivi 90 giorni.



06 *Definizione e aggiornamento dei contingenti*

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico di Terna e del GSE, entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto, stabilisce con proprio decreto sia la **progressione temporale del contingente** di potenza obiettivo messo a disposizione durante il periodo di vigenza del Decreto, distinguendo fra le varie tipologie di impianto, sia la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo, in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione. Nella definizione dei contingenti, per garantire la disponibilità nel tempo di contingenti predefiniti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tiene conto delle valutazioni elaborate da Terna e dal GSE, sulla base dello sviluppo atteso delle capacità di generazione e dello stato dei procedimenti autorizzativi.

Per valutare lo stato dei procedimenti autorizzativi, gli impianti di potenza **superiore a 1 MWp** devono presentare una **manifestazione di interesse** per la partecipazione alla relativa procedura. È consentito presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte. Se è stata presentata un'offerta al di sotto del prezzo di esercizio e l'impianto non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, detta presentazione non viene considerata ai fini del limite delle tre manifestazioni di interesse. Il numero delle manifestazioni di interesse presentate nell'ambito del presente meccanismo verrà considerato anche con riferimento ai meccanismi di supporto successivi.

07 Criteri di selezione dei progetti e ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive

Secondo quanto disposto dall'art. 7 del Decreto, le **istanze di partecipazione** alle procedure competitive devono essere inviate al GSE allegando la seguente documentazione:

- a. l'offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore;
- b. la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti e degli eventuali criteri di priorità;
- c. una cauzione provvisoria;
- d. l'impegno a prestare la cauzione a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria;
- e. evidenza della manifestazione di interesse.

A seguito del ricevimento della documentazione, prima della chiusura della procedura il GSE verifica, innanzi tutto, la **completezza** dell'istanza di partecipazione, dandone comunicazione degli esiti all'operatore; successivamente, il GSE esamina la documentazione e conclude la verifica del rispetto dei requisiti.

Il GSE, inoltre, verifica che le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore al prezzo di esercizio corrispondano almeno al contingente di potenza obiettivo incrementato del 5%. Se tale condizione non si realizza, nella formazione della graduatoria viene esclusa una potenza equivalente al 5% della potenza complessivamente presentata. L'esclusione non si applica ai progetti che abbiano presentato offerte con prezzi al di sotto del prezzo di esercizio inferiore, cioè il prezzo che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti in caso di condizioni di costo particolarmente basse.

Dopodiché, il GSE procede alla formazione delle **graduatorie**. L'inserimento in posizione utile in graduatoria costituisce un impegno al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione, a cui, se previsto, sono applicati i correttivi previsti dall'Allegato 1.

Se le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica i seguenti criteri di priorità, a parità di ribasso offerto, dandone evidenza nella graduatoria:

- limitatamente ai soli **impianti fotovoltaici**
 - a) rimozione integrale della copertura in eternit o comunque in amianto;
 - b) interventi di rifacimento integrale o potenziamento su impianti realizzati in aree agricole sulla medesima area senza variazione di superficie;
- impianti realizzati in aree idonee in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021;
- presenza di un sistema di accumulo che garantisca almeno una modulazione giornaliera;
- sottoscrizione di PPA di durata pari almeno a 10 anni;
- anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

08 *Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni*

All'art. 8, il Decreto prevede una procedura accelerata per la valutazione di progetti di impianti **superiori a 10 MWp** e di impianti, **di qualsiasi potenza**, nella titolarità delle **amministrazioni locali**, previsti e finanziati nell'ambito delle misure sperimentali e innovative del **PNRR**.

La specifica richiesta di attivazione di tale procedura accelerata deve essere inoltrata dal proponente congiuntamente alla domanda di autorizzazione unica, dopodiché, parallelamente a tale procedimento, il GSE esamina telematicamente il progetto ed entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, rilascia al proponente una qualifica di idoneità alla richiesta degli incentivi.

Ottenuta la qualifica di idoneità, nel presentare l'istanza di accesso alla prima procedura utile del GSE, i soggetti proponenti inviano solamente l'offerta di riduzione e non anche il resto della documentazione.

09 *Tempi massimi per la realizzazione degli interventi a seguito della partecipazione alla procedura competitiva*

L'art. 9 del Decreto prevede che gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie devono entrare in esercizio **entro 36 mesi** dalla data di pubblicazione delle graduatorie stesse. Eventuali tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, dovuti a cause di forza maggiore, non sono computati ai fini del rispetto del suddetto termine.

Nel caso in cui il termine non sia rispettato, si applica una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di 15 mesi.

Se anche dopo i 15 mesi l'impianto non entra in esercizio, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva. Infine, qualora l'impianto venisse successivamente riammesso a meccanismi di supporto, il prezzo di aggiudicazione sarebbe ridotto del 5%.

10 *Rinuncia*

L'art. 3, comma 6 prevede la possibilità, per i soggetti che abbiano avuto accesso al meccanismo di supporto previsto dal Decreto, di **rinunciarsi** prima del termine del periodo di diritto. In tale eventualità, i soggetti rinunciatari dovranno pagare al GSE un corrispettivo che sarà determinato in misura proporzionale e crescente in relazione alla potenza dell'impianto e in misura decrescente in funzione del periodo residuo. In ogni caso, il corrispettivo non potrà essere superiore al 20% del costo di investimento standard. Il GSE potrà prevedere forme di garanzia. Le puntuali modalità di calcolo del corrispettivo ed eventuali forme di garanzia a copertura del corrispettivo saranno individuate nelle Regole Operative.

L'art. 9, comma 4 dispone che nel caso in cui il soggetto proponente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile nella graduatoria entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva mentre se tale rinuncia è comunicata fra i 6 mesi e i 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, sarà escussa il 50% della cauzione definitiva. In entrambi i casi, non si applicano le disposizioni dell'art. 3 sopra illustrate.

11 *Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti*

Secondo quanto disposto dall'art. 10, i soggetti titolari degli impianti di potenza **inferiore o uguale a 1 MWp** devono comunicare l'entrata in esercizio degli impianti **entro i 36 mesi** successivi dalla data di comunicazione di **avvio lavori** e devono presentare al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i **90 giorni** successivi. Diversamente, il soggetto perde il diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo che intercorre fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione tardiva. In ogni caso, la comunicazione deve essere presentata entro i **180 giorni** successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna, pena il mancato riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.

I soggetti titolari degli impianti di potenza **superiore a 1 MWp** presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i **90 giorni** successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna. Se il termine non è rispettato, ne consegue la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione, la decadenza dalla graduatoria e l'escussione della cauzione definitiva.

Entro i **3 mesi** successivi dalla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, il GSE regola con le controparti il pagamento dei prezzi di aggiudicazione.

12 *Modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione*

Il GSE eroga gli incentivi a decorrere dalla data di esercizio attraverso le seguenti modalità, a seconda che l'impianto **superi o meno i 200 kW** di potenza:

- per gli impianti di potenza **inferiore alla soglia**, il GSE provvede al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica ed eroga il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa onnicomprensiva. Tuttavia, è fatta salva la possibilità per i soggetti titolari di richiedere l'applicazione del regime di erogazione per gli impianti di potenza superiore alla soglia;
- per gli impianti di potenza **superiore alla soglia**, il produttore mantiene la disponibilità dell'energia elettrica prodotta. Il GSE calcola la differenza fra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore fra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima: se tale differenza è positiva, eroga un corrispettivo pari alla differenza stessa; se, al contrario, la differenza è negativa, è richiesto al soggetto il pagamento dell'importo.

L'art. 11, comma 3 esplica i meccanismi di aggiornamento dei prezzi, alla luce dell'inflazione.

Il produttore e il GSE regolano i pagamenti per un periodo pari a 20 anni.

L'art. 11, comma 6 contiene delle disposizioni derogatorie rispetto alle modalità di erogazione sopra illustrate. In sintesi, il GSE calcola l'ammontare dei pagamenti:

- sulla base dell'energia elettrica producibile in caso di impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti o da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento.
- sulla base del minimo tra l'energia producibile e la somma del programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire su Mercato del Bilanciamento, nei casi di prezzi zionali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima.



13 *Regole operative*

Le **Regole Operative** relative al meccanismo di supporto previsto dal Decreto saranno adottate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, su proposta del GSE, **entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore del Decreto. Con esse, saranno disciplinati nel dettaglio tutti gli aspetti pratici relativi al meccanismo.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle Regole Operative, il GSE emanerà il **primo avviso pubblico** per le procedure competitive.

14 *Cumulabilità degli incentivi*

Il meccanismo di supporto del Decreto è **cumulabile** esclusivamente con una delle seguenti misure:

- solo per gli impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale che non eccedono il 40% del costo dell'investimento;
- fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- agevolazioni fiscali nella forma di credito d'imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

In caso di cumulo, la tariffa viene **rimodulata**: per gli impianti a cui è assegnato un contributo in conto capitale, il prezzo di aggiudicazione è calcolato applicando il fattore percentuale $(1-F)$, dove F è un parametro che varia linearmente fra 0 (quando non è assegnato nessun contributo in conto capitale) e 35% riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento. Nelle altre ipotesi, si tiene conto del valore della sovvenzione equivalente al conto capitale secondo le modalità definite nell'ambito delle Regole Operative.

L'accesso al meccanismo è alternativo al meccanismo dello scambio sul posto e al ritiro dedicato.



Carlo Giofrè

Partner

carlo.gioffre@it.andersen.com

Key Contact

ANDERSEN®